Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 dicembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'int rno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966, n. 1108.

Estinzione dell'Opera pia « Società per gli asili dei lattanti », con sede in Torino.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Società per gli asili dei lattanti », con sede in Torino, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966, n. 1109.

Estinzione della Fondazione « Cav. Angelo Monti », con sede in Rovellasca (Como).

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Cav. Angelo Monti », con sede in Rovellasca (Como), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale E.C.A.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. 1110.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Martino, in Gifflenga, con quella di San Silvestro, in Mottalciata (Vercelli).

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 9 gennaio 1966, integrato con altro decreto del 24 maggio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Martino, in Gifflenga (Vercelli), con quella di San Silvestro, in Mottalciata (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966.

Nomina della Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1967-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1967-1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1967-1968, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;
Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;
Lippi Boncampi prof. dott. Cesare, professore di geologia;
Salbitano dott. Eduardo, esperto;
il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;
il prefetto della provincia di Latina;
Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Campoli dott. Felice Mario, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;
l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1966

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1966
Registro n. 1 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 330

(10432)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ischitella (Foggia).

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 12 giugno 1966 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Ischitella — al quale la legge assegna 20 membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto di Foggia, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 21 e 29 luglio, 25 agosto e 2 settembre, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto in data 6 settembre, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida a provvedere a tali adempimenti a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito in quanto entrambe le sedute, fissate per i giorni 15 e 17 settembre, andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta impossibilità di funzionamento del predetto Consiglio comunale, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Ischitella — nonostante la diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 novembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ischitella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del rag. Vincenzo Zuppardi, funzionario della Prefettura.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Ischitella (Foggia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddeta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ischitella è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Zuppardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(10668)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Trevi (Perugia).

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Trevi (Perugia) — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da 10 consiglieri appartenenti al gruppo di maggioranza relativa e da 10 consiglieri appartenenti a diversi gruppi politici.

Il sindaco e la Giunta municipale furono eletti, in data 19 dicembre 1964, con i 10 voti degli appartenenti al gruppo di maggioranza relativa e con l'appoggio determinante di un consigliere dei gruppi minoritari.

In prosieguo di tempo, però, sorsero gravi contrasti fra i componenti della maggioranza predetta, tanto che due assessori (uno effettivo ed uno supplente) si dimisero dalla carica ed il Consiglio comunale non riuscì ad approvare il bilancio preventivo 1966.

Dopo di che, constatata l'impossibilità di addivenire ad una composizione dei dissensi accennati, anche il sindaco e gli altri quattro assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 26 maggio c.a., prese atto delle dimissioni stesse e, nonostante i tentativi ripetuti nelle sedute del 18 e 25 giugno, 7 e 14 luglio c.a., non riuscì ad eleggere un nuovo sindaco ed una nuova Giunta.

Di fronte al perdurare della paralisi amministrativa, il prefetto invitò formalmente il sindaco a convocare nuovamente entro il 31 luglio il Consiglio comunale per la rielezione degli organi dimissionari, avvertendo, con lettera fatta notificare a tutti i consiglieri, che, in caso di inadempimento, avrebbe disposto la convocazione d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 124 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, con la comminatoria degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 323 del precitato testo unico.

Anche le sedute consiliari conseguentemente indette dal sindaco in prima e seconda convocazione, rispettivamente per i giorni 25 e 31 luglio c.a., ebbero esito negativo per l'assenza di 10 dei 20 componenti del civico consesso.

A tal punto il prefetto, dopo avere nominato un commissario per l'approvazione del bilancio preventivo 1966, che non poteva essere ulteriormente dilazionata se non con grave pregiudizio per il funzionamento dei pubblici servizi d'istituto, convocò d'ufficio il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 124 sopracitato, in 1ª e 2ª adunanza per i giorni 13 e 20 agosto c.a., al fine di esperire un ulteriore tentativo di giungere alla elezione del nuovo sindaco e della nuova Giunta: anche tali sedute consiliari riuscirono infruttuose per la insufficienza del numero legale dei presenti.

Durante tali ultime vicende, 10 consiglieri presentarono le dimissioni dalla carica, ma senza realizzare il proposito della cessazione *ope legis* del civico consesso, a causa della perdita della metà dei propri membri (art. 8, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), poichè uno dei dimissionari recedeva dal manifestato intendimento.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 23 agosto c.a., fatto notificare

a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, oltre che per l'esame delle dimissioni di nove consiglieri e loro eventuale surrogazione, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, otteneva gli effetti voluti poichè la seduta di 1ª convocazione andava deserta e la seduta di 2ª convocazione, apertasi con la partecipazione di 19 consiglieri, non dava alcun risultato a causa della diserzione, nel corso della seduta stessa, di gran parte dei presenti, tanto che veniva meno il *quorum* richiesto per l'elezione del sindaco.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante ripetute e formali diffide — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta persistente inadempienza del Consiglio comunale di Trevi in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione che pregiudica gravemente gli interessi del Comune.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 ottobre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Trevi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Vincenzo Galvano direttore di sezione.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Trevi (Perugia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trevi (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Galvano, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provivsoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(10745)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa agricola fra i coltivatori di San Biagio di Argenta », con sede in San Biagio di Argenta (Ferrara) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 4 giugno e 27 agosto 1966 alla « Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di San Biagio di Argenta », con sede in San Biagio di Argenta (Ferrara) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa agricola fra i coltivatori diretti di San Biagio di Argenta », con sede in San Biagio di Argenta (Ferrara), costituita per rogito notaio dottor Luigi Barbaro in data 26 ottobre 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ido Terruggi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

(10369) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stesso e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10343)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10345)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8182 in data 9 dicembre 1966 il sig. Mario Chiodo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo e il rag. Santo Di Gregorio è stato confermato vice presidente dell'Ente stesso.

(10583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE TORINO

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Andorno Micca (Vercelli)

Con decreto provveditoriale n. 25342/Urb. in data 10 dicembre 1966, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinarsi alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Andorno Micca, nonchè il programma di fabbricazione.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10559)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 4 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1966, registro n. 11, foglio n. 153, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dai signori Giusto Costanzelli, Alberto Venturini ed altri avverso il decreto del Ministero dell'industria e del commercio in data 20 febbraio 1964, con il quale era stato accolto il ricorso gerarchico del sig. Radames Borsatti.

(10578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Carema » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Carema » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Carema »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carema » è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Carema » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (cultivar Picutener, Pugnet, Nebbiolo-Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio del comune di Carema (Torino).

Art. 3.

Le condizioni ambientali devono essere quelle tradizionali e le pratiche colturali del vigneto devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, in buona esposizione, in terreni di origine morenica, con esclusione di quelli di fondo valle.

I sistemi di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Carema » non deve essere superiore a quintali 80 per ettaro di vigneto a coltura specializzata ed a tale limite dovrà essere riportata, in casi di maggior produzione, mediante cernità delle uve.

La resa massima di uva in vini non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio debbono avvenire nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2 e nella frazione di Ivery nel comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo le locali pratiche enologiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

La vinificazione deve avvenire con ammostamento delle uve preceduta da sosta al riparo dell'aria.

La conservazione del vino deve avvenire in botti di rovere o di castagno, di capacità non superiori ai quintali 40.

Art. 5.

Il vino « Carema » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: volgente al granato;

sapore: morbido, vellutato, di corpo;

profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;

acidità totale: da 5,50 a 8 per mille;

estratto secco netto: da 22 a 30 grammi per mille;

ceneri: da 2 a 2,8 grammi per mille.

Art. 6.

La denominazione del vino « Carema » di cui ai precedenti articoli, spetta unicamente al vino sopra descritto, invecchiato per un minimo di anni 4 completi, compresa l'annata di produzione delle uve.

Art. 7.

Alla denominazione controllata « Carema » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottoglie o altri recipienti contenenti vino « Carema » deve figurare l'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Carema » debbono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle F.G.H.I.L. di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigno diverso da quello indicato nell'art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni esistenti nell'azienda e previsti per la produzione del « Carema ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui allo art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, coloro che detengono vino « Carema » allo stato sfuso, devono darne denunzia al competente Istituto incaricato dal Ministero della agricolura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Art. 11.

Per il vino « Carema » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà ovunque, confezionato in recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 12 mesi da parte dei confezionatori, di 24 per i non confenzionatori e di 36 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso per prodotto sfuso tutto quanto non confezionato in base all'articolo precitato, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

(10357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 23 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,27	624,20	624,30	624,29	624,30	624,20	624,27	624,29	624,29	624,27
$ Can.	576,37	576,40	576,50	576,25	576,30	576,25	576,15	576,25	576,25	576,25
Fr. Sv.	144,40	144,35	144,45	144,415	144,40	144,43	144,43	144,415	144,38	144,38
Kr. D.	90,47	90,42	90,48	90,42	90,45	90,44	90,48	90,42	90,42	90,42
Kr. N.	87,34	87,35	87,34	87,375	87,40	87,33	87,35	87,375	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,67	120,66	120,68	120,64	120,70	120,68	120,71	120,64	120,69	120,68
Fol.	172,63	172,64	172,64	172,58	172,55	172,75	172,63	172,58	172,61	172,60
Fr. B.	12,48	12,476	12,4850	12,4825	12,48	12,48	12,485	12,4825	12,47	12,475
Franco francese	126 —	126,20	126,18	126,18	126,01	125,94	126,23	126,18	126,02	126,15
Lst.	1741,60	1741,15	1741 —	1741,45	1741,25	1741,90	1741,60	1741,45	1741,45	1741,50
Dm. occ.	157,20	157,19	157,19	157,19	157,15	157,19	157,20	157,19	157,17	157,17
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,1325	24,1325	24,10	24,13	24,137	24,1325	24,14	24,14
Escudo Port.	21,73	21,72	21,715	21,73	21,75	21,73	21,7175	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,426	10,4250	10,42	10,42	10,43	10,4250	10,42	10,425

Media dei titoli del 23 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,28
1 Dollaro canadese	576,20
1 Franco svizzero	144,422
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	120,675
1 Fiorino olandese	172,605
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,205
1 Lira sterlina	1741,525
1 Marco germanico	157,195
1 Scellino austriaco	24,135
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	10,427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori » con sede in S. Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 ottobre 1966 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in S. Eufemia (Brescia), sono prorogati fino al 28 febbraio 1967.

(10372)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia lavoratori INA-Casa, con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 ottobre 1966 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia lavoratori INA-Casa, con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1967.

(10373)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa cantina sociale Asti Valle Tanaro, con sede in Asti, frazione Carretti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 novembre 1966 i poteri conferiti al dott. Giacinto Tacchino, commissario della Soc. cooperativa agricola cantina sociale Asti Valle Tanaro con sede in Asti, frazione Carretti, sono stati prorogati dal 17 novembre 1966 al 15 maggio 1967.

(10378)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della A.T.A.C.S. - Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano subentrata alla Società Meridionale Trasporti (SOMETRA) nella concessione di pubblici servizi di trasporto.

Con decreto 12 novembre 1966 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A.T.A.C.S. - Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano subentrata alla Società Meridionale Trasporti (SOMETRA), nella concessione di pubblici servizi di trasporto.

(10376)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Donato Bendicenti », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1966 l'avv. Vittorio Bettini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Donato Bendicenti », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renzo Mariani, deceduto.

(10379)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

Le prove scritte indicate nella parte prima e quarta del programma del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 23 aprile 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 10 e 11 gennaio 1967, alle ore otto.

Il diario delle prove pratiche, indicate alla parte seconda e terza del programma del concorso stesso, sarà fissato con successivo provvedimento.

(10642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 45 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione in data 10 novembre 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1964, registro 62, figura n. 98.

(10445)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 36 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 8 settembre 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed risultati del concorso per titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Roma, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1964, registro 36, foglio n. 279.

(10446)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.